



# Comune di Frisanco

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**ORIGINALE**

ANNO 2020

**N. 9 del Reg. Delibere**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 16:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in seduta non aperta al pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 0.03.2020. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Rovedo Sandro	Sindaco	Presente
Bernardon Milko	Vice Sindaco	Presente
Cartelli Daniela	Assessore	Presente
Zaccone Paola	Consigliere	Assente
Tomadini Mario	Consigliere	Presente
Rosa Bernardins Veronica	Consigliere	Presente
Rovedo Andrea	Assessore	Presente
Pes Sabrina	Consigliere	Presente
Tramontina Gianni	Consigliere	Assente
Beltrame Luca Walter	Consigliere	Presente
De Bortoli Marta	Consigliere	Presente

La seduta si è svolta in videoconferenza in conformità al decreto sindacale n. 5 del 01.04.2020.

Assiste il Segretario Marian dott.sa Sonia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui, oltre alla riscrittura della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), l'unificazione IMU-TASI;

Visto, a tal proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019 comma 738 il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Appurato che per quanto riguarda le aliquote viene stabilito:

- al comma 756 che a decorrere dal 2021, i comuni possono diversificare le aliquote del tributo esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;

- al comma 757 che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote

- al comma 779 che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Rilevato che per quanto riguarda l'iter, le scadenze e le modalità di redazione ed approvazione della delibera delle aliquote IMU 2020 sussiste il dubbio che, per l'allegato, si debba procedere obbligatoriamente prelevando dal portale del Federalismo Fiscale il prospetto di cui al comma 757, come il testo letterale della norma porterebbe a ritenere, oppure ci possa essere una deroga per il 2020 dando una lettura combinata dei commi 756 e 757 soprattutto stante il fatto che potrebbe non essere disponibile l'elaborato sullo stesso portale in tempi compatibili con l'approvazione dell'atto.

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF nella quale si legge che: *“Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”*;

Preso atto che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera prima del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello da prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

Ritenuto dunque di procedere a deliberare in merito, atteso che ciò non preclude comunque la possibilità di approvare un ulteriore analogo atto dotato dell'allegato previsto dal comma 757 L.n.160/2019, qualora ne sia confermata la necessità ed il modello sia reso disponibile.

Appurato che la Legge 160/2019 all' art.1 stabilisce:

1. commi 740 e 741 che **NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO D'IMPOSTA** l'abitazione principale ed equiparati, come di seguito elencati:

comma 740	<b>Abitazione Principale</b> e pertinenze. (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). L'immobile nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Pertinenze = C/2, C/6 e C/7. 1 x specie.
741-c)	<b>Equiparati ad Abitazione Principale:</b>
1	<b>Cooperative edilizie</b> , abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
2	Cooperative edilizie, proprietà indivisa, assegnate a studenti anche se non residente
3	<b>Alloggi sociali</b> , (requisiti DM GU146/2008) adibiti ad Abit. Principale. Compreso ATER, se ha i requisiti, e per il solo periodo di occupazione da residente)
4	Casa familiare assegnata ( <i>d sentenza</i> ) al genitore di minore
5	un solo immobile posseduto, non locato, da personale Esercito, Polizia, VVFF F
6	<b>Possibilità concessa al comune</b> di equiparare la casa posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata

2. commi 758, 759, 751, 777-e) quali siano i casi di **ESENZIONE** dall'imposta;

758	<b>TERRENI AGRICOLI:</b> a) posseduti e condotti da coltivatori dir. e imprenditori agr.prof.li; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all.A, L.338/2001; c) immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva; d) ricadenti in aree montane o collina delimitate art.15, L.949/1977;
759	<b>FABBRICATI:</b> a) posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Serv.Sanitario naz.le ecc. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) di categoria catastale da E1 ad E9; c) destinazione culturali di (art.5-bis DPR 601/1973) musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. d) destinati esclusivamente all'esercizio del culto. e) proprietà Santa Sede. f) proprietà Stati Esteri. g) di cui let.i) co.1 art.7 DLvo 504/1992: utilizzati da soggetti, enti pubblici, privati diversi da società (TU Imposte a.87, co.1, let.c) DPR.917/86.Uso assistenza,previdenza,sanità,scuola,ricettive,cultura, ricr.sport.e art.16 let.a) L.222/1985-uso <b>NON COMMERCIALE</b>
751	<b>Beni Merce</b> esenti dal 2022
777-e	<b>Possibilità concessa al comune</b> di esentare l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

3. commi 747 e 760 quali siano i casi di **RIDUZIONE** dell'imposta:

comma	Tipologia	Aliquota da applicare	Riduzione del
747 let. a)	Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. b)	Fabbricati inagibili o inabitabili base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. c)	Fabbricati in <b>COMODATO</b> (con ulteriori requisiti): base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
760	locate a <b>Canone CONCORDATO</b> (con ulteriori requisiti) riduzione del 25%	ORDINARIA	25%

4. commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 dettaglia le **fattispecie IMPONIBILI** e le aliquote possibili:

comma	Tipologia	Aliquota: Minima e Massima POSSIBILE
748	<b>Abitazioni Principale di lusso, cat.A1, A8, A9</b> e Pertinenze Detrazione anche per immobili ATER ex IACP (se non hanno requisiti di alloggio sociale)	da 0 a 6 % Detrazione €.200
750	Fabbr. <b>rurali uso strumentale</b> di cui all'art.9, co.3-bis, del DL 30/12/1993, n.557. cat. <b>D10</b>	da 0 a 1 %
751	<b>Beni merce</b>	da 0 a 2,5 %
752	<b>Terreni agricoli</b> (Esenti nei comuni Montani, co.758 let.d)	da 0 a 10,6 %
753	Fabbricati in <b>Categoria D</b> (7,6 % allo STATO. Resto al Comune.)	da 7,6 a 10,6
754	Aliquota <b>ORDINARIA</b> =Tutti gli altri casi: <b>Immobili diversi da Abitazione Principale e di quelli di cui ai commi da 750 a 753.</b> <i>Esempi:</i> > <b>Aree Fabbricabili</b> > <b>"Seconde case"</b> > <b>ATER</b> (con requisiti di alloggio sociale), <b>nel periodo che resta sfitta</b> > <b>Residenti Estero.</b>	da 0 a 10,6 % + 0,8 % Co.755

5. Al comune, come sopra anticipato viene data la possibilità di:

➤ Equiparare ad abitazione principale quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6), e che, nel regolamento comunale vigente, (art.3) è stata disposta l'equiparazione, lasciando discrezionalità al Coniglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

➤ Esentare dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e) e che, vigente nel regolamento comunale IMU (art.5) è stata disposta l'esenzione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- al comma 15 che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- al comma 15-bis *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- al comma 15-ter *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Preso atto quindi, che risulta necessario procedere a definire le aliquote per le fattispecie stabilite dalla legge nonché per quelle differenziate dal comune, in quanto e per quanto ancora possibili;

Valutato nel merito di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

Appurato che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei “Servizi tributari” e decurtata della quota, che verrà trattenute alla fonte, del contributo IFEL (pari allo 0,56%) di cui al comma 771, L.160/2019;

Relaziona in merito all’argomento il Sindaco il quale precisa che l’unica modifica apportata è legata alla sommatoria dell’IMU con la TASI a seguito della soppressione di quest’ultima. Precisa altresì che la prima casa rimane esente salvo si tratti di abitazione principale di lusso. Ricorda le singole fattispecie imponibili.

In assenza di ulteriori interventi;

La presenza degli Assessori Bernardon e Rovedo A e dei Consiglieri Tomadini, Rosa Bernardins, Beltrame e De Bortoli è avvenuta mediante videoconferenza con i presenti presso la sede dell’Amministrazione.

Acquisito il prescritto parere favorevole tecnico e contabile reso dai competenti Responsabili ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**Con la seguente votazione, legalmente espressa per appello nominale, presenti e votanti n. 9 Consiglieri, favorevole unanime**

**DELIBERA**

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa svolte da intendersi ivi integralmente riportate;
- 2) Di approvare le aliquote **IMU** per l’anno **2020**, così come risultante dai prospetti sotto riportati:

**a) Fattispecie previste dalla legge n.160/2019 art.1:**

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
748	<b>Abitazioni Principale di lusso</b> cat.A1,A8,A9 e Pertinenze + ATER (se non ha requisiti di alloggio sociale)	<b>5,00 % Detrazione €200</b>
750	Fabbricati <b>rurali</b> ad uso <b>strumentale</b>	<b>1,00 ‰</b>
751	<b>Beni merce</b>	<b>1,00 ‰</b>
752	<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti (Montani,co.758 lett.d)</b>
753	Fabbricati in <b>Categoria D AD ESCLUSIONE DEI D7 E D1</b>	<b>8,60 ‰</b>
754	<b>Aliquota ORDINARIA, tutti gli altri casi</b>	<b>8,60 ‰</b>

**b) Fattispecie di aliquota ordinaria DIFFERENZIATA dal Comune:**

	<i>Tipologia - Requisiti</i>	<i>Aliquota</i>
a	Fabbricati in <b>Categoria D7 E D1</b>	<b>11,40 ‰</b>
b		
c		

- 3) Di confermare la scelta di equiparare ad abitazione principale quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6).
- 4) Di confermare la scelta di esentare dall’imposta l’immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e).
- 5) Di disporre la trasmissione del presente atto
  - al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - al responsabile / referente per l’aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell’apposita sezione;
  - al responsabile dei “Servizi Tributari” dell’UTI, e-mail: [antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it](mailto:antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it)

Inoltre considerata l’urgenza di procedere con gli atti susseguenti **con separata votazione, legalmente espressa per appello nominale, presenti e votanti n. 9**

**Consiglieri, favorevole unanime**

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Frisanco, 03 aprile 2020

Il Responsabile

ANTONIO BELLA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Frisanco, 03 aprile 2020

Il Responsabile

MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Rovedo Sandro

Il Segretario

Marian dott.sa Sonia

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/04/2020 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 24/04/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Frisanco, li 09/04/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Giuliana Denise Paveggio

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività

Giuliana Denise Paveggio



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAN SONIA

CODICE FISCALE: MRNSNO71T65Z133L

DATA FIRMA: 09/04/2020 11:42:05

IMPRONTA: 1DEF5697914ADE62F047D12E7498C707339D00ADD5DA030E301AFD8F5247A053  
339D00ADD5DA030E301AFD8F5247A05382479391FD9CC8F8D981B9702E6CBB27  
82479391FD9CC8F8D981B9702E6CBB2722794E55F5E7A552476FDD2A71E9F91B  
22794E55F5E7A552476FDD2A71E9F91B43833CFE63F19C9D3872CECF6D645C54

NOME: ROVEDO SANDRO

CODICE FISCALE: RVDSDR76C01G888C

DATA FIRMA: 09/04/2020 11:57:27

IMPRONTA: 6624C24354D30BF391610550C1144B4728C31741E294C706844B141C9ADEEA0A  
28C31741E294C706844B141C9ADEEA0A23D238FCF5FA269D61CAF321B6E965D2  
23D238FCF5FA269D61CAF321B6E965D289846103CD08F2DEE4B544B46CC7FE6A  
89846103CD08F2DEE4B544B46CC7FE6AF1EB0E877775E26D8CB71385A6CA786E

NOME: PAVEGLIO GIULIANA DENISE

CODICE FISCALE: PVGGND60R47E889I

DATA FIRMA: 09/04/2020 12:18:42

IMPRONTA: 75C6F63064384B71AD7D09F5991603C56F11466234E013418BE41ED53098D39B  
6F11466234E013418BE41ED53098D39BFC73ECD2B2AC7A192EA3FB7DCD0EE8EA  
FC73ECD2B2AC7A192EA3FB7DCD0EE8EA73A3F46171D7BED7C02E6E1BA447DB48  
73A3F46171D7BED7C02E6E1BA447DB48CCCB3B47514EF82B99D188E9DB974F41